

UCISAP
Unione Costruttori Italiani
Stampi & Attrezzature di
Precisione

Statuto

viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello Balsamo Milano
tel. 02 26255.392 – fax 02 26255.214 www.ucisap.it – info@ucisap.it



INDICE

Statuto UCISAP

Titolo I

Costituzione – Sede – Scopi pag. 04

Titolo II

Soci pag. 04

Titolo III

Organi dell'Associazione pag. 05

Assemblea pag. 06

Consiglio Direttivo pag. 08

Titolo IV

Contributi – Esercizio sociale pag. 10

Titolo V

Clausola compromissoria e collegio arbitrale pag. 10

Titolo VI

Scioglimento pag. 10

Titolo VII pag. 11

REGOLAMENTO pag. 12



STATUTO

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 16 aprile 2009**



STATUTO UCISAP

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 – Tra le aziende che hanno come attività la fabbricazione di stampi di precisione, la fabbricazione di attrezzature industriali e l'effettuazione di lavorazioni meccaniche di precisione, è costituita la Associazione: "UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI STAMPI E ATTREZZATURE DI PRECISIONE" (U.C.I.S.A.P.) con sede a Cinisello Balsamo (MI) – viale Fulvio Testi 128.

Art. 2 – L'Associazione ha carattere nazionale, è rigorosamente apolitica, volontaria, non ha scopi di lucro e non svolge attività sindacale.
Ha come oggetto la rappresentanza collettiva e la tutela degli interessi professionali, economici ed industriali del settore.
L'appartenenza ad essa impone alle imprese aderenti doveri e responsabilità morali verso i Consoci e verso terzi.

Art. 3 – L'appartenenza alla Associazione, in qualità di Socio Ordinario, consente l'uso di marchi, depositati e protetti a norma di legge. Tali marchi potranno essere utilizzati secondo le modalità previste nell'apposito regolamento allegato al presente statuto, di cui costituisce parte integrante.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Possono aderire all'Associazione tutte le imprese che svolgano le attività di cui all'Art. 1 ed abbiano nel loro organico almeno 10 dipendenti, salvo casi particolari che verranno vagliati e decisi dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea. (Art. 17 lettera f)

Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di Soci Sostenitori e di Soci Simpatizzanti, imprese o raggruppamenti di imprese collegabili all'attività di cui all'Art. 1 sia in quanto fornitori di beni e servizi sia in quanto utilizzatori, anche aventi sede legale fuori dal territorio nazionale.

Tuttavia i Soci Sostenitori e i Soci Simpatizzanti non possono partecipare al voto durante l'Assemblea generale, né essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Il gruppo dei Soci Sostenitori e dei Soci Simpatizzanti a maggioranza nomina un suo rappresentante che avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Possono altresì far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, imprese o reparti o divisioni di imprese o di gruppi, la cui attività ricada tra quelle indicate nell'Art. 1, ma i cui prodotti non siano prevalentemente destinati al libero mercato bensì siano consumati o utilizzati all'interno delle aziende o gruppi di cui fanno parte. I Soci con tale qualifica possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma senza diritto di voto e non possono avere rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo.



Art. 5 – La decisione per l'ammissione a Socio o Socio Sostenitore o Socio Simpatizzante o Socio Aggregato compete, a suo insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea, il quale nell'esercizio di tale decisione ha facoltà di svolgere direttamente, o attraverso i Probiviri, tutte le indagini che ritiene opportune. Per essere ammessi all'Associazione occorre:

esercitare la propria attività da almeno 2 anni sul territorio nazionale ed essere iscritti alla Camera di Commercio nel registro delle imprese;

- a) non aver subito alcuna condanna penale o civile disonorante, non essere in situazioni fallimentari di concordato preventivo o di liquidazione;
- b) indirizzare al Presidente e al Consiglio Direttivo la specifica domanda di adesione opportunamente compilata fornendo tutte le informazioni ritenute necessarie e sottoscrivendo un'esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto;
- c) osservare lo statuto dell'Associazione impegnandosi a versare le quote di adesione.

Nel vagliare la domanda il Consiglio Direttivo terrà conto della correttezza industriale e commerciale, della consistenza e dell'organizzazione e qualità tecnica degli impianti, delle capacità tecniche dell'impresa richiedente e della rispondenza dei suoi prodotti a criteri di qualità e precisione.

In caso di non accoglimento della domanda l'azienda respinta può chiedere che la decisione del Consiglio Direttivo sia sottoposta al giudizio dell'Assemblea.

Art. 6 – L'impresa è tenuta, al momento dell'ammissione, a versare all'Associazione il contributo che, nella sua forma e nel suo ammontare, verrà stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il versamento dei contributi annui avrà luogo in due rate:

- la prima entro il gennaio di ogni anno
- la seconda entro il giugno.

Art. 7 – I Soci possono recedere dall'Associazione solo dopo due anni dall'iscrizione e con il preavviso di quattro mesi inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione. I Soci recedenti sono comunque tenuti a corrispondere tutti i contributi relativi all'anno solare in corso.

La risoluzione del rapporto associativo costituisce giusta causa per la revoca da parte dell'Associazione di tutti o di alcuni incarichi di rappresentanza esterna già assegnati ai rappresentanti dei Soci cessati.

Art. 8 – La qualità di Socio si perde:

- a) per la cessazione dell'impresa associata e con effetto, per quanto riguarda il versamento dei contributi dalla fine dell'anno solare in corso al momento della cessazione;
- b) per la perdita da parte del Socio dei requisiti fondamentali richiesti dall'Art. 1 del presente Statuto;
- c) per morosità di un esercizio;
- d) per dimissioni o recesso o radiazione (Art. 11).



TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Vicepresidente
- 5) la Consulta dei Past Presidents
- 6) il Tesoriere
- 7) il Direttore
- 8) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 9) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quella di Direttore.

A far parte degli Organi Sociali possono essere chiamati i legali rappresentanti delle Aziende o dirigenti muniti di regolare delega.

ASSEMBLEA

Art. 10 – L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle aziende associate.

Ogni azienda ha diritto ad un voto.

E' ammessa la partecipazione per delega.

La delega deve essere espressa per iscritto.

Ciascun delegato non può avere più di 4 deleghe ivi compresa quella conferitagli dalla propria impresa.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione dei bilanci e per provvedere alla nomina delle cariche sociali, ove occorra (V. Art. 11).

In via straordinaria può essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo, per deliberare su importanti argomenti e per le variazioni di statuto;
- b) su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata r.r. da parte di almeno un terzo dei Soci (V. Art. 17).

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea le imprese che all'atto della convocazione risultano regolarmente iscritte all'Associazione ed in regola con i contributi associativi.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare anche i Probiviri ed i Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega il 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera come segue:

- a) per la modifica dello statuto con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti (metà più uno) spettante al complesso delle associate, in prima convocazione.



In seconda convocazione, con la presenza e con il voto favorevole di tante Associate che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti al complesso delle Associate;

- b) per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori con la presenza e il voto favorevole tanto in prima che in seconda convocazione di almeno i tre quarti dei voti spettanti al complesso delle associate;
- c) per tutti gli argomenti con le maggioranze richieste per l'Assemblea ordinaria.

La forma normale di votazione è quella palese, ma si dovrà adottare la votazione segreta se anche uno dei votanti lo richiada.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da apposito verbale dal Presidente dell'Assemblea e dal suo Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11 – Sono compiti dell'Assemblea:

- determinare le direttive di massima dell'azione associativa;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo (ogni 2 anni) (Art. 18);
- eleggere 3 Revisori dei Conti (ogni 2 anni);
- eleggere i Proviviri (ogni 2 anni);
- esaminare per l'approvazione o meno, la relazione annuale del Presidente ed i bilanci consuntivi e i preventivi;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi (Art. 6);
- deliberare su sospensioni o radiazioni dei Soci;
- deliberare su proposte di scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
- provvedere alle modifiche statutarie (Art. 10 a);
- ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione dei Soci.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente avverranno come segue:

ogni Socio potrà presentare la propria candidatura al Presidente uscente che le raccoglierà nella lista elettorale, sulla quale, gli aventi diritti al voto, esprimeranno le proprie preferenze senza alcun limite.

L'eletto che avrà raccolto il maggior numero di voti sarà il Presidente.

I casi di parità verranno decisi da un'ulteriore votazione dell'Assemblea.

Art. 12 – L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante "raccomandata" da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.

L'invito deve contenere un ordine del giorno in cui sia inserita la voce "varie ed eventuali" per consentire ai Soci di trattare anche temi non previsti, sui quali l'Assemblea può deliberare.



Entro 30 giorni dall'invio del verbale dell'Assemblea, gli Associati non presenti ad essa, possono chiedere l'annullamento di delibere eventualmente prese su argomenti non espressamente e specificatamente previsti nell'ordine del giorno. Se la convocazione dell'Assemblea viene richiesta dai Soci, questi devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno e l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 13 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea, in sua assenza l'Assemblea può chiamare a tale funzione un qualsiasi intervenuto all'Assemblea.

Il Presidente può designare due delegati a fungere da scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- minimo 5 massimo 9 membri (V. Art. 11).

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono di norma rieleggibili. Se nel corso del biennio vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono prese in modo palese.

Art. 16 – Il Consiglio viene convocato di norma 6 volte all'anno.

E' altresì in facoltà del Presidente convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri.

Ogni convocazione deve essere preceduta da lettera o telegramma o telefax o e-mail inviata ai componenti con l'indicazione sommaria dell'ordine del giorno almeno 48 ore prima.

Ricorrendo il caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato senza l'osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 17 – Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

- a) provvedere alla gestione dell'Associazione, attuando quanto è ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, in base alle direttive di massima dell'Assemblea;
- b) nominare il Tesoriere dell'Associazione;
- c) autorizzare il Presidente a convocare l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno anche su richiesta scritta a mezzo raccomandata r.r. di almeno un terzo dei Soci;



- d) esaminare, per l'approvazione o meno, la relazione annuale del Presidente ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- e) adottare provvedimenti di urgenza di competenza dell'Assemblea salvo ratifica da parte di quest'ultima;
- f) decidere sulle domande d'ammissione a Socio salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
- g) deliberare su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) sottoporre ai Probiviri le circostanze a carico per le eventuali radiazioni o sospensioni di Soci;
- i) nominare il Direttore.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal suo Segretario.

Art. 18 – Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 11, dura in carica due anni e di norma è rieleggibile per il biennio successivo.

Il Presidente detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, all'amministrazione della Associazione e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve indi riferire alla prima adunanza successiva.

Il Presidente può delegare a determinati membri del Consiglio collegialmente o singolarmente alcune delle sue attribuzioni ad eccezione di quella della rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di dimissioni o di comprovato e prolungato impedimento ad esercitare il mandato assume la Presidenza il Vicepresidente, salvo indire entro 60 giorni un'Assemblea per la sostituzione del membro.

Art. 19 – Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e affianca il Presidente nei suoi incarichi e lo sostituisce in tutti i suoi compiti qualora esso sia impossibilitato ad operare.

Art. 20 – Affianca gli organi direttivi dell'Associazione la Consulta dei Past Presidents, costituita dagli ultimi due Presidenti non eletti nel Direttivo in carica.

I membri della Consulta possono partecipare, con diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, venendo ad esse convocati con le stesse regole dei membri eletti.

I Past Presidents non concorrono a determinare la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Past Presidents sono tuttavia eleggibili nel Consiglio Direttivo in via ordinaria.

Art. 21 – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 17 b egli sovrintende alla gestione finanziaria dell'amministrazione sociale ordinaria in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo per la redazione del consuntivo.

Il Tesoriere rimane in carica 2 anni.



Art. 22 – I Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea (Art. 11) esercitano funzioni di controllo amministrativo – contabile, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea (V. Art. 10).

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea (V. Art. 11).

I Probiviri entro un mese dalla nomina devono eleggere un proprio Presidente. Spetta al Presidente, coordinare e dirigere, affiancato dal Direttore, le mansioni che i Probiviri devono svolgere.

Nell'adempimento delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione di esperti. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea (V. Art. 10).

Art. 24 – Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli uffici della Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, al disbrigo ed alla firma della corrispondenza ordinaria.

E' suo compito operare nell'ambito dello Statuto secondo le direttive generali impartite dal Presidente, eseguire, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Direttore partecipa, senza voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione, nelle quali funge da Segretario (V. Art. 12).

TITOLO IV

CONTRIBUTI – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 – Le entrate dell'Associazione sono costituite dai seguenti proventi:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali di cui all'Art. 6;
- b) da oblazioni volontarie di Soci e non Soci dell'Associazione;
- c) da proventi derivanti da prestazioni di servizi o cessione di beni a Soci e non Soci.

Eventuali eccedenze del bilancio vengono riportate a nuovo e, se di sufficiente entità, possono essere dedotte su deliberazione dell'Assemblea dal contributo dell'anno successivo.

Art. 26 – Sono considerati morosi i Soci in ritardo con il versamento dei contributi associativi.

I Soci morosi possono essere radiati dall'Associazione, previo esame della loro posizione generale da parte del Consiglio Direttivo.

La radiazione può essere decretata soltanto dall'Assemblea dei Soci (V. Art. 11).

Art. 27 – L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.



TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 28 – Ogni controversia che sorga tra i Soci e l'Associazione sull'interpretazione e/o applicazione dello Statuto deve essere demandata ad un Collegio Arbitrale composto da 3 Arbitri, dei quali i primi due nominati ciascuno dalle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente dai primi due Arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli Arbitri decidono quali amichevoli compositori "ex bono et aequo" (ex Art. 816 C.P.C.).

Le parti con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario si invitano reciprocamente a nominare il rispettivo arbitro; ciascuna delle parti deve rispondere all'invito entro i 20 giorni successivi al ricevimento dello stesso, in mancanza di che la parte invitante può chiedere al Presidente del Tribunale di Milano la nomina dell'altro Arbitro.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

Art. 29 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto da tante Associate che rappresentino non meno di 1/3 dei Soci.

Sullo scioglimento decide l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 10 con la presenza ed il voto favorevole, tanto in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei Soci.

L'Assemblea nomina il liquidatore o un Collegio di Liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

TITOLO VII

Art. 30 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di diritto comune.